



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 70/2025

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69169** del registro di segreteria depositato il 13 aprile 2023 e proposto da:

D'A. F., nato a OMISSIS, CF: OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura su foglio separato, dall'avv. Natale Cardile, CF: CRDNTL68A01F158Q, nel cui studio in Messina, Viale S. Martino n. 146 è elettivamente domiciliato fax n.090/2406024 PEC natale.cardile@pec.basileassociati.it

- parte ricorrente-

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – e Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) -giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23

gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in

Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo,

Via M. Toselli n. 5.

- parte resistente -

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025, per parte

ricorrente l'avv. Cardile e, per l'INPS, l'avv. Velardi in sostituzione

degli avv.ti Norrito e Gramuglia come da relativo verbale.

Ritenuto in

FATTO e DIRITTO

I. Per quanto qui precipuamente interessa, il ricorrente – già

dipendente della SMEB cantieri navali - agisce per ottenere la

riliquidazione del proprio trattamento pensionistico alla luce dei

benefici di cui all'art. 13 Legge 257/1992 (esposizione all'amianto)

riconosciutigli dalla sentenza n.515/2021 della Corte di Appello di

Catania.

In particolare, il ricorrente contesta che l'Ente previdenziale

resistente abbia limitato la decorrenza della riliquidazione, in

ragione della prescrizione quinquennale, dal 2016 e non dal 2001,

ossia dal momento di collocamento in quiescenza dello stesso

ricorrente.

Parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo: “[...] *Ritenere e*

dichiarare che il provvedimento di riliquidazione dell'INPS del 20

ottobre 2021 è viziato da errore di calcolo ed infondato nel merito,

non avendo applicato i benefici e le maggiorazioni per l'esposizione

all'amianto riconosciuti dalla sentenza n.515/2021 a partire dalla andata in quiescenza del ricorrente e cioè dal 1 settembre 2001 ma solo dal novembre 2016 e per l'effetto condannare l'INPS al pagamento delle differenze dei ratei pensionistici tra quanto pagato e quanto effettivamente dovuto, a partire dal 1 settembre 2001 all'ottobre 2016, con gli interessi e le rivalutazioni al soddisfo. 4) Ammettere tutti i mezzi istruttori utili e conducenti all'accoglimento delle superiori domande. 5) Condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore alle spese e compensi di giudizio, oltre spese generali, Cpa ed Iva”.

II. L'INPS, debitamente costituitosi in data 15 febbraio 2024, nell'opporsi alle istanze del ricorrente, ha anzitutto rilevato che l'attuale sistema di concessione del beneficio pensionistico è subordinato ad uno specifico onere gravante sul richiedente, ossia la presentazione della domanda amministrativa.

L'INPS ritiene, inoltre, che dette pretese siano state, invece, oggetto di prescrizione quinquennale, decorso il quale si perde non già il diritto alla pensione, ma solo quello a percepire le quote di trattamento relative al periodo di tempo anteriore alla domanda stessa se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'ente erogatore del trattamento.

Pertanto, secondo l'Ente previdenziale, il diritto a pensione di cui si controverte non può dirsi maturato prima della presentazione della domanda amministrativa che, come risulta da produzione documentale, è stata avanzata soltanto in data 5.10.2021.

L'INPS ha, quindi, concluso chiedendo: “-nel merito, rigettare il ricorso con ogni statuizione poiché infondato; -con ogni statuizione sulle spese del giudizio”.

III. All'esito della precedente udienza del 18 luglio 2024, altro GUP con ordinanza n. 104/2024 ha invitato a dedurre in merito alla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nonché disposto l'acquisizione della citata sent. 515/2021 munita dell'attestazione di passaggio in giudicato. È stata, pertanto, fissata l'udienza del 3 febbraio 2025 per la prosecuzione della trattazione.

IV. Il giudizio in esame, con decreto presidenziale del 23 dicembre 2024, è stato assegnato a questo GUP che, con decreto in pari data, ha differito l'udienza pubblica al 20 febbraio 2025.

V. In data 7 gennaio u.s. parte ricorrente ha depositato la citata sent. n. 515 munita di attestazione di passaggio in giudicato. Le parti non hanno, invece, depositato deduzioni in ordine alla sussistenza della giurisdizione contabile.

VI. Nel corso della pubblica udienza del 20 febbraio 2025, l'avv. Cardile ha aderito al ritenuto difetto di giurisdizione e l'avv. Velardi, non opponendosi a detta prospettazione, si è rimesso a questo Giudice per le valutazioni sul punto.

Sentite le parti, il giudizio è stato, pertanto, posto in decisione.

VII. La cognizione in materia pensionistica della Corte dei conti riguarda, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, solo le controversie relative alla sussistenza del diritto, alla misura ed alla

decorrenza dei trattamenti di pensione a carico totale o parziale dello Stato. Infatti, alla Corte dei conti spetta la cognizione, in via esclusiva, su tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti

VIII. Per quanto attiene al sig. D'A., come emerge dalla documentazione in atti, lo stesso è titolare di pensione n.OMISSIS Cat. VOCOM, del 20.10.2021 (Gestione e Fondo Commercianti) e, pertanto, usufruisce di una pensione erogata dall'INPS senza concorso finanziario dello Stato.

Al riguardo, è stato evidenziato che *La positiva previsione, riguardante le pensioni dei dipendenti pubblici e/o a carico in tutto o in parte del bilancio dello Stato, esclude che la giurisdizione contabile possa estendersi a Fondi pensioni cosiddetti privati, ossia senza oneri diretti per lo Stato, come in ipotesi di causa il Fondo dei Commercianti da cui dipende la posizione soggettiva pensionistica della ricorrente (in specie si tratta del trattamento n. [...] di cui alla Cat. VOCOM), riguardo alla quale sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario.*

Né le cose mutano con l'entrata in vigore dell'art. 21, comma 1, del d.l. 06 dicembre 2011, n. 201 (Gazz. Uff. suppl. ord. n.251 della ser. gen. n. 284, del 06 dicembre 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214, del 22 dicembre 2011 (Gazz.Uff. n. 300, del 27 dicembre 2011) che ha soppresso dal 1° gennaio 2012 l'I.N.P.D.A.P., con attribuzione delle relative funzioni all'I.N.P.S., giacché il

trasferimento in capo a quest'ultimo della gestione previdenziale dell'intero polo pubblico (c.d. gestione separata ex Casse INPDAP) è avvenuto nella continuità della disciplina sostanziale e processuale di settore all'origine del discrimine di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Corte dei conti.

Di talché acclarata la giurisdizione del Giudice Ordinario nella materia oggetto di causa (flettente un trattamento della Cassa dei Commercianti), esula dai poteri del giudice adito vagliare la sussistenza dei requisiti legittimanti la chiesta misura [...], poiché altrimenti si finirebbe per intervenire in una materia riservata per legge ad altro organo giudicante".(cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Veneto sent. 567/2012 e in senso conforme Abruzzo sent. 31/2019).

Alla luce di tali considerazioni nonché di quanto affermato dalle parti in udienza, va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 15 del codice della giustizia contabile, indicandosi agli effetti dell'art. 17, comma 1, del medesimo codice, il Tribunale Ordinario quale Giudice fornito di giurisdizione nella controversia.

IX. Ai sensi dell'art. 31 comma 3 c.g.c., si dispone la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile la domanda, nei sensi di cui in motivazione, indicandosi nel Giudice ordinario il giudice munito di *potestas iudicandi* ex art. 17 c.g.c.;
- compensa le spese.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 20 febbraio 2025.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 5 marzo 2025

Pubblicata il 6 marzo 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)